

Legge regionale 26 novembre 2024, n. 37

La castanicoltura di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro, di San Donato di Ninea e di Casali del Manco quale patrimonio Culturale regionale.

(BURC n. 245 del 26 novembre 2024)

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria promuove misure di sostegno, valorizzazione e salvaguardia in favore del patrimonio culturale regionale calabrese, in armonia con gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto del [decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42](#) (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della [legge 6 luglio 2002, n. 137](#)) nonché in osservanza delle disposizioni dello [Statuto](#) regionale e delle relative norme di attuazione.

Art.2

(La Castanicoltura di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro, di San Donato di Ninea e di Casali del Manco quale patrimonio culturale regionale)

1. La Regione Calabria, nell'ambito delle politiche di cui all'articolo 1, riconosce la Castanicoltura di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro, di San Donato di Ninea e di Casali del Manco, celebrata annualmente nel Comune di Fagnano Castello, nel Comune di Sant'Agata d'Esaro, nel Comune di San Donato di Ninea e nel Comune di Casali del Manco, quale patrimonio culturale regionale da sostenere, promuovere, valorizzare e salvaguardare.

Art.3

(Misure di salvaguardia, promozione e valorizzazione della Castanicoltura di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro, di San Donato di Ninea e di Casali del Manco)

1. La Regione Calabria, nei limiti delle disponibilità esistenti, può concorrere alla promozione, valorizzazione e salvaguardia della Castanicoltura di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro, di San Donato di Ninea e di Casali del Manco quale patrimonio culturale regionale, attraverso:
 - a) il sostegno a iniziative di studio e di ricerca sulla salvaguardia, tutela e valorizzazione, concordate con la comunità di riferimento;
 - b) progetti specifici di salvaguardia, tutela e valorizzazione;
 - c) iniziative di carattere culturale, quali conferenze, mostre, convegni e interventi coordinati con il mondo della scuola;
 - d) la divulgazione dei caratteri e delle qualità che la connotano, mediante attività di promozione televisiva, partecipazione a fiere ed eventi di promozione culturale e turistica nazionali e internazionali, realizzazione di documentari e filmati attinenti alla scoperta del territorio, degli usi e costumi, delle tradizioni popolari e culturali legate all'evento.

Art. 4

(Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione della Castanicoltura di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro, di San Donato di Ninea e di Casali del Manco quale patrimonio culturale regionale)

- 1 È istituito il Comitato scientifico per la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione della Castanicoltura di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro, di San Donato di Ninea e di Casali del Manco, che, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale delle strutture e delle risorse umane dei dipartimenti competenti in materia di turismo, marketing territoriale e cultura della Regione Calabria.
- 2 Il Comitato scientifico è composto da cinque membri scelti tra personalità di indiscussa competenza e professionalità nelle materie oggetto della presente legge, di cui tre sono designati dai Comuni di Fagnano Castello, di Sant'Agata d'Esaro, di San Donato di Ninea e di Casali del Manco. La partecipazione al Comitato scientifico è a titolo gratuito e senza rimborso spese.
- 3 Il Comitato scientifico è costituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla nomina. Nella prima seduta il Comitato scientifico nomina il presidente, scelto tra i suoi componenti.
- 4 Al Comitato scientifico è attribuito il compito di dare attuazione agli interventi di cui all'articolo 3, nonché di elaborare proposte di ulteriori attività non inserite tra quelle già concordate.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 3, quantificati nel limite massimo di 20.000,00 euro per ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026, si provvede con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente disponibile alla Missione 20, Programma 03 (U.20.03) del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 16, Programma 01 (U 16.01) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2024-2026.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2026, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2024-2026.